

LICEO STATALE "COLUCCIO SALUTATI"



LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENTIFICO a indirizzo sportivo
LICEO SCIENZE UMANE opzione economico-sociale
ptps03000x@istruzione.it - www.liceosalutati.it
Tel 0572 78186 – fax 0572 74360 Via Marconi, 71 - 51016 Montecatini Terme (PT)
COD. FISC. 81003610474



Anno Scolastico 2026-2027

Circolare n. 40 del 29.09.2026

LICEO STATALE - "COLUCCIO SALUTATI"-MONTECATINI TERME
Prot. 0011156 del 29/09/2026
VII (Uscita)

Alla c.a. di:

- **Docenti a tempo determinato**
- **Direttore SGA**
- **personale ATA**

Nel RE

Al Sito web

Agli Atti

Oggetto: Ferie del personale docente a tempo determinato: invito e avviso – a.s. 2026/2027

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;

VISTA la nota 32937 del 06.08.2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha fornito parere in merito alla possibilità di pagare le ferie maturate, se il rapporto di lavoro si è risolto prima del 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012 che, per l'appunto, ha abrogato l'istituto dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute;

VISTA la nota MEF — Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato — prot. 72696 del 04.09.2013 con cui detto Ministero fornisce chiarimenti per la corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruiti dal personale docente, educativo ed ATA (c.d. "monetizzazione delle ferie non fruiti") nell'a.s. 2012-13;

VISTO l'art. 35 comma 2 del CCNL 2019/2021;

CONSIDERATO che il D.L. n. 95/2012 all'articolo 5 c. 8, ha posto l'obbligo di fruire le ferie, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento, ed il divieto della loro monetizzazione, disapplicando quanto disposto dal CCNL 29.11.2007, in particolare l'art. 19, comma 2 terzo periodo, a far data dal 7 luglio 2012;

VISTA la legge di Stabilità per il 2013, art. 1 comma 54, in cui si dispone che il personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di usufruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche;

VISTA la deroga introdotta dalla Legge di Stabilità, all'art. 1, comma 55, che consente la monetizzazione delle ferie "per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con

LICEO STATALE "COLUCCIO SALUTATI"



LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENTIFICO a indirizzo sportivo
LICEO SCIENZE UMANE opzione economico-sociale

ptps03000x@istruzione.it - www.liceosalutati.it
Tel 0572 78186 – fax 0572 74360 Via Marconi, 71 - 51016 Montecatini Terme (PT)
COD. FISC. 81003610474



contratto fino al termine delle lezioni o fino al termine delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie";

VISTA la Sentenza della Corte di Cassazione n. 18590 dell'8 giugno 2026, secondo la quale per i giorni di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali che cadono tra l'inizio e la fine delle lezioni (es. vacanze natalizie, pasquali e ponti), non è necessario un invito formale o un avviso preventivo da parte del Dirigente Scolastico per escludere il diritto alla monetizzazione, in quanto i calendari regionali sono noti e predeterminati e pertanto il docente è posto direttamente dalla legge nella condizione oggettiva di poter pianificare e fruire delle ferie maturate, mentre per il periodo compreso tra la fine delle lezioni ordinatrici e il termine formale delle attività didattiche stabilito al 30 giugno resta pienamente valido l'onere informativo a carico del datore di lavoro;

CONSIDERATO che successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 55, Legge di Stabilità 2013, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2013, sarà consentita la monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale;

CONSIDERATA la Deliberazione della Giunta Regionale per la Toscana n. 6011 del 17/4/2025 avente oggetto: "Calendario Scolastico 2026/2027";

DATO ATTO che il calendario proposto dalla Regione Toscana è così formulato:

1 novembre: Tutti i Santi, 8 dicembre: Immacolata concezione; 25 dicembre: Natale; 26 dicembre: Santo Stefano; 1 gennaio: Capodanno; 6 gennaio: Epifania; Pasqua; Lunedì dell'Angelo; 25 aprile. festa della liberazione; 1 maggio: festa delle lavoratrici e dei lavoratori; 2 giugno: festa della Repubblica; festa del Patrono; vacanze natalizie da mercoledì 24 dicembre a martedì 6 gennaio compresi; vacanze pasquali da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile compresi;

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 50 del 19.05.2026 con cui è stato approvato il calendario scolastico dell'Istituto per l'a.s. 2026-27;

VISTA la Delibera n. 5 del Collegio dei docenti del 14.09.2026 con cui è stato approvato il piano annuale delle attività per l'a.s. 2026-27;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto

INVITA

i docenti con contratto a tempo determinato a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni, così come previsti dal Piano annuale delle attività a.s. 2026-27, e nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il termine del contratto (30 giugno o 31 agosto), ad esclusione dei giorni previsti per gli scrutini o altre attività espressamente richieste dall'Istituto scolastico-

Si precisa che la mancata richiesta di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni – a fronte dell'informazione adeguatamente già resa da questo Istituto scolastico con nota di inizio anno n. prot. 7647 del 10/09/2025 – fa perdere il diritto alle ferie stesse e all'indennità sostitutiva. La liquidazione delle ferie non godute spetta esclusivamente nel limite di quelle non godibili per incapienza rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche. Dalle ferie maturate verranno detratti perciò i giorni di ferie fruiti e i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di validità del contratto (vacanze natalizie, pasquali,

LICEO STATALE “COLUCCIO SALUTATI”



LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENTIFICO a indirizzo sportivo
LICEO SCIENZE UMANE opzione economico-sociale

ptps03000x@istruzione.it - www.liceosalutati.it
Tel 0572 78186 – fax 0572 74360 Via Marconi, 71 - 51016 Montecatini Terme (PT)
COD. FISC. 81003610474



ponti ecc). L'assenza di domanda volontaria non darà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati ed i giorni di fruizione possibile, nel caso di contratti a T.D. sino al 30/06.

Per il personale con contratto a T.D. sino al 31/08, non si potrà procedere ad erogare indennità sostitutiva delle ferie, con le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate. La richiesta di ferie deve essere fatta direttamente sul portale Argo.

Si ringrazia per la collaborazione.

La Dirigente Scolastica

Matilde Guarducci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993